

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI RAVENNA

SCHEMA DI CONCESSIONE BIENNALE, RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI.

* * * * *

L'anno duemila_____ (_____), addì _____ del mese di _____, in Ravenna, nella Residenza Provinciale, si sono volontariamente costituiti i Signori:

- _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto della Provincia di Ravenna, C.F. 00356680397, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici (di seguito nel presente atto per brevità, la "Provincia");

SE IMPRESA INDIVIDUALE

- Il Sig. _____ nato a _____, il _____ codice fiscale _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ (se procuratore come da procura in data _____ n. _____ del Dott. _____ - notaio in _____) dell'impresa _____ con sede legale in _____ partita IVA _____, di seguito nel presente atto denominato "Concessionario";

SE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA

- Il Sig. _____ nato a _____, il _____ codice fiscale _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, come da mandato di rappresentanza Rep. n. _____ e raccolta n. _____ del _____ del Dott. _____ notaio in _____ del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa fra:

_____ con sede legale in _____, Via _____, n. _____, codice fiscale e p.iva _____ e _____ con sede legale in _____, Via _____, n. _____, codice fiscale e p.iva _____

PREMESSO

- che, come previsto dal Titolo II del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Codice della strada e, in particolare dall'art. 14, che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario dell'Infrastruttura stradale, la Provincia deve garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, attraverso la manutenzione, gestione e pulizia delle strade di competenza, e quindi anche provvedendo a ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti condizioni di pericolo per la circolazione stradale, per l' ambiente o in generale per la salute pubblica.

- che con _____ n. _____ del _____, è stata approvata la

documentazione relativa alla concessione di servizi in oggetto, stabilendo altresì di procedere all'affidamento della concessione mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito con modificazione dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che in seguito a detta procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con Determinazione del Settore Lavori Pubblici _____ n. _____ del _____, la concessione è stata aggiudicata all'Impresa _____ con sede in _____, c.f. e p.iva _____;

- che ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto concessionario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base:

- alla comunicazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _____, acquisita dalla Prefettura di _____ in data _____, numero _____, ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto le prestazioni inerenti il SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI (di seguito, il "Servizio"), così come compiutamente dettagliate dal Capitolato Speciale.

Il Servizio di ripristino post incidente consiste nelle attività minime descritte all'art. 3 del Capitolato Speciale, allegato al presente contratto.

La concessione viene affidata dalla Provincia ed accettata dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da:

- a) Relazione illustrativa;
- b) Elenco e mappa delle strade provinciali;
- c) Capitolato Speciale;
- d) Offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara;
- e) Determinazione di Aggiudicazione n. _____ del _____ del Dirigente del Settore Lavori Pubblici sottoscritta dall'aggiudicatario e conservata agli atti;
- f) Piano di sicurezza del Concessionario, di cui all'art. 15 c.1 del C.S.A.;
- g) Piano economico finanziario e valutazione dei rischi;

sottoscritti dall'aggiudicatario e depositati agli atti (di seguito denominati congiuntamente, i "Documenti contrattuali").

Art. 2 AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

Il Servizio oggetto della presente concessione non comporta alcun onere economico a carico della Provincia.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 lett.vv) del D.Lgs 50/2016, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del Servizio sarà costituito unicamente dal diritto di gestire e di sfruttare economicamente il Servizio stesso.

Nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non sia identificato o identificabile, oppure nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non risulti assicurato per la responsabilità

civile auto, il Concessionario si impegna ad effettuare comunque il Servizio, ad eccezione di quelli elencati all'art. 3, lett. A punto 4 del Capitolato Speciale, senza alcun addebito alla Provincia.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di **due** anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto. La Provincia di Ravenna, si riserva la possibilità di avvalersi dell'opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di **due** anni, nei termini e con le modalità ivi previste.

Art. 4 REFERENTI DELLA CONCESSIONE

Ferma restando la titolarità del rapporto concessorio per la Provincia in capo al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, la gestione del presente contratto è affidata a _____ che riveste le funzioni di Referente contrattuale per la controparte.

Il Concessionario dovrà comunicare il nominativo di un incaricato con funzioni direttive e potere disciplinare sul personale addetto, cui la Provincia farà riferimento per tutte le questioni inerenti il servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di lavoro.

Art. 5 COMUNICAZIONE FRA LE PARTI

Sono pienamente efficaci ai fini della gestione del rapporto contrattuale tutte le comunicazioni effettuate tra le controparti per fax o posta elettronica certificata (PEC).

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente atto i propri recapiti di fax e posta elettronica e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come eventuali temporanei problemi di funzionamento.

Art. 6 FUNZIONI DI CONTROLLO

È riconosciuta alla Provincia la più ampia facoltà di controllo in merito sia all'adempimento puntuale e preciso del Servizio, sia al rispetto delle norme indicate nella presente

concessione. A cadenza trimestrale il Referente contrattuale procederà ad una formale verifica delle modalità di svolgimento del Servizio, evidenziando eventuali criticità in una relazione che verrà trasmessa al Concessionario.

Il Concessionario avrà 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite dal Referente contrattuale, in caso di mancata o incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o di inosservanza delle modalità di esecuzione del Servizio previste nel Capitolato Speciale, la Provincia si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art.7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è obbligato ad eseguire il Servizio con diligenza e buona fede impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Provincia circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione.

Il Concessionario è obbligato in qualità di intermediario nella gestione dei rifiuti alla gestione controllo, tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto da D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 8 PENALI

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei Documenti contrattuali di cui all'art. 1, verranno applicate le penali previste dall'art. 13 del Capitolato Speciale.

È fatta comunque salva la facoltà della Provincia di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

L'applicazione di ciascuna penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Tale contestazione dovrà avvenire entro 30 giorni dal verificarsi dell'inadempienza ovvero dalla data successiva in cui la Provincia ne è venuta a conoscenza, purché il ritardo non sia imputabile a colpa

della Provincia stessa.

Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla Provincia entro e non oltre cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione.

La Provincia, qualora ritenga infondate le giustificazioni presentate dal Concessionario, provvederà all'applicazione delle penali previste.

L'importo della penale qualora non corrisposto verrà trattenuto rivalendosi sulla cauzione, che dovrà essere integrata dell'importo corrispondente entro il termine di 15 giorni.

Art. 9 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE – RECESSO

Fermo quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 17, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del Concessionario del Servizio e specificatamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del Concessionario del Servizio non siano adempiute correttamente, non siano eseguite secondo le modalità contenute nell'offerta, nel Capitolato Speciale e nel presente atto;
- nel caso in cui il Concessionario del Servizio, entro il termine assegnato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali;
- nel caso in cui il Concessionario del Servizio ceda il contratto;
- ai sensi dell'art. 3 comma 8 secondo periodo della L.136/2010 qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

E' altresì facoltà della Provincia inoltre risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto con particolare riferimento alla sicurezza;
- divulgazione, non finalizzata all'esecuzione delle prestazioni, di informazioni riguardanti le strutture presso le quali si è svolta la fornitura;

- violazione delle normative in materia di lavoro;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- dichiarazione di concordato preventivo o fallimento;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.

Nei casi suddetti, la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia comunica al Concessionario mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni diretti e indiretti.

In caso di risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario, questi è obbligato alla immediata sospensione del Servizio, mentre la Provincia si intende liberata da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Ai sensi dell'art. 1256 del C.C. nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a cause di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Nel caso di risoluzione della concessione, il Concessionario sarà inoltre tenuto alla corresponsione delle maggiori spese alle quali la Provincia dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale e/o l'eventuale nuovo affidamento e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Per quanto non espressamente regolato nel presente atto, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e s.s. del codice civile e alle disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs 50/2016.

Art. 10 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il Concessionario produce apposita garanzia fideiussoria mediante

_____ numero _____ rilasciata da _____, in data _____, per l'importo di Euro _____, pari al _____% del valore del presente contratto a garanzia della regolare esecuzione del Servizio, del pagamento delle penali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza alle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggiore danno.

Art. 11 RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Il Concessionario del Servizio è unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del Servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori, sia a causa dei mezzi utilizzati, sollevando la Provincia da ogni responsabilità da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente. Il Concessionario assume altresì la responsabilità per i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Allo scopo, il Concessionario ha stipulato una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni di cui al presente articolo, con polizza n. _____, stipulata in data _____, rilasciata da _____ agenzia di _____ per un massimale di Euro _____, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 12 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA, ASSISTENZA

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la prestazione.

Il Concessionario è tenuto inoltre a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria della vigente normativa, ed

ad essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/99.

Il Concessionario dovrà inoltre osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Art. 13 DIVIETI

È fatto divieto al Concessionario di:

- sospendere l'esecuzione del Servizio se non per mutuo consenso e ciò anche nel caso in cui sorgano controversi giudiziali e stragiudiziali con il Concessionario del Servizio;
- cedere il contratto: è fatto divieto la cessione anche parziale del contratto.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 14 CONTROVERSIE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 133, lett. c) c.p.a., per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Ravenna.

Art. 15 RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione e nel Capitolato Speciale si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 16 SPESE DELLA CONCESSIONE

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico del Concessionario, con rinuncia pertanto al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti della Provincia.

Art. 17 SICUREZZA E RISERVATEZZA

Fermo restando quanto previsto dal disciplinare per il trattamento dei dati, allegato al presente contratto, il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente periodo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Gli obblighi di cui sopra non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il Concessionario può utilizzare servizi di "cloud" pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare, ex art. 1456 del c.c.

Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 18 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL CONCESSIONARIO

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Il Concessionario _____ con sede a _____, in Via _____ n. _____, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto:

Art. 3: "Durata della Concessione"

Art. 6: "Funzioni di controllo"

Art. 8: "Penali"

Art. 9: "Risoluzione della concessione – Recesso"

Art. 13: “Divieti”

Art. 14: “Controversie”

Art. 17: “Sicurezza e riservatezza”

i seguenti articoli del Capitolato Speciale di appalto allegato al presente contratto:

Art. 9: “Assunzione di responsabilità, garanzie ed altri obblighi del Concessionario”

Art. 12: “Durata e risoluzione”

Art. 13: “Penalità”

Art. 14: “Subconcessione”

Art. 17 “Controversie e foro competente”

e i seguenti articoli del Disciplinare per il trattamento dei dati allegato al presente contratto:

Art. 8: “Trattamento dei Dati personali fuori dallo Spazio economico europeo”

Art. 10: “Audit”

Art. 13: “Responsabilità e manleve”

Art. 14: “Risoluzione e recesso”

Art. 16: “Legge applicabile e Foro competente”

IL CONCESSIONARIO
